



La comunicazione lungo la filiera ai sensi del Regolamento REACH

Unioncamere Veneto - 23 marzo 2023



**Trasmissione di una scheda di dati di sicurezza
(REACH, art. 31)**





COSA PREVEDE IL REACH IN MATERIA DI SDS?

Titolo IV → Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento

Art. 31 → Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza

1° giugno 2007 → Entrata in vigore (abrogazione della **Direttiva 91/155/CE**)

Allegato II → Dettagli tecnici (emendato già 3 volte con i regolamenti **453/2010**, **2015/830** e **2020/878**).

REQUISITI PER LA COMPILAZIONE DELLE SDS

- La SDS deve essere compilata da una **persona competente** che abbia ricevuto una **formazione adeguata** comprendente anche corsi di aggiornamento.
- Ad oggi, non sono stati definiti dei requisiti e/o dei percorsi formativi che permettano di certificare la competenza del compilatore di SDS.

DEVE ESSERE FORNITA UNA SDS

- La SDS deve essere trasmessa contestualmente alla **prima fornitura** della sostanza o della miscela e ad ogni successiva revisione del documento.
- La SDS deve essere fornita **gratuitamente** (su carta o in forma elettronica).
- La semplice messa a disposizione della SDS su un **sito** non è considerata una modalità sufficiente ad assicurare che essa sia stata «fornita» al destinatario.

OBBLIGO DI TRASMETTERE UNA SDS

Il fornitore di una sostanza/miscela trasmette al destinatario una SDS nei seguenti casi:

1. sostanza classificata come **pericolosa**;
2. sostanza **PBT** o **vPvB** (allegato XIII);
3. sostanza inclusa nella candidate list **SVHC** (art. 59.1);
4. miscela classificata come **pericolosa**.

OBBLIGO DI TRASMETTERE UNA SDS (SU RICHIESTA)

Il fornitore di una miscela non pericolosa trasmette al destinatario una SDS - **su sua richiesta** - se essa contiene almeno una sostanza:

- ✓ pericolosa $\geq 1 \%$
- ✓ cancerogena di cat. 2 $\geq 0.1 \%$
- ✓ tossica per la riproduzione, cat. 1A, 1B o 2 $\geq 0.1 \%$
- ✓ sensibilizzante (pelle/vie respiratorie), cat. 1 $\geq 0.1 \%$
- ✓ avente effetti su o attraverso l'allattamento $\geq 0.1 \%$
- ✓ PBT o vPvB $\geq 0.1 \%$
- ✓ SVHC $\geq 0.1 \%$
- ✓ con limite di esposizione comunitario $\geq 1 \%$

AGGIORNAMENTO DELLA SDS (I)

- La SDS **non ha scadenza** temporale ma, qualora necessiti di essere revisionata, l'aggiornamento deve essere immediato.
- La SDS deve essere tempestivamente aggiornata quando si rendono disponibili **nuove informazioni** che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli.

AGGIORNAMENTO DELLA SDS (2)

- La nuova versione della SDS:
 - ✓ deve essere datata ed identificata come «**Revisione: (data)**», numero della versione/revisione;
 - ✓ deve essere trasmessa a tutti i destinatari ai quali è stata consegnata la sostanza o la miscela nel corso dei **12 mesi** precedenti.

- Quando una SDS è stata sottoposta a revisione, le **modifiche** devono essere **portate all'attenzione** dei lettori nella sezione 16 (a meno che non siano state indicate altrove).

LINGUA DI TRASMISSIONE DELLA SDS

- La SDS deve essere redatta obbligatoriamente nella **lingua del Paese in cui il prodotto viene immesso sul mercato** compresi, se previsti, gli scenari di esposizione.
- L'obbligo di redigere la SDS in lingua è a carico del **responsabile dell'immissione sul mercato** dell'Unione Europea.
- Per quanto riguarda l'**importazione**, essendo la stessa per definizione **immissione sul mercato**, è l'importatore che deve assolvere a quest'obbligo.

QUANDO SONO RICHIESTI GLI SCENARI DI ESPOSIZIONE?

- Gli scenari di esposizione devono essere predisposti nel caso in cui una **sostanza** soddisfi contemporaneamente entrambe le seguenti condizioni:
 - ✓ sia stata **registrata \geq 10 ton/anno**;
 - ✓ sia classificata **pericolosa**.
- Lo scenario di esposizione rappresenta l'insieme delle **condizioni operative** e **misure di gestione del rischio** previste per l'utilizzo di una sostanza lungo tutto il suo ciclo di vita:
- Gli scenari di esposizione devono essere **allegati alla SDS**.

SCENARI DI ESPOSIZIONE E MISCELE

Opzione 1

- ✓ Allegare alla SDS della miscela gli scenari di esposizione pertinenti, relativi alle sostanze costituenti.

Opzione 2

- ✓ Integrare le informazioni relative alle condizioni operative/misure di gestione del rischio previste per le sostanze costituenti nel corpo principale (16 sezioni) della SDS della miscela.

Opzione 3

- ✓ Sviluppare uno scenario di esposizione per la miscela.

SANZIONI PER SDS NON TRASMESSE / NON AGGIORNATE

- Il mancato adempimento all'obbligo di trasmissione della SDS è passibile di una **sanzione tra i 10.000 e i 60.000 euro.**
- Il mancato adempimento all'obbligo di aggiornamento della SDS è passibile di una **sanzione tra i 10.000 e i 60.000 euro.**

SANZIONI PER SDS NON CONFORMI

- Il mancato adempimento all'obbligo di trasmissione della SDS con informazioni complete e esatte è passibile di una **sanzione tra i 3.000 e i 18.000 euro.**
- Il mancato adempimento all'obbligo di trasmissione della SDS nella lingua del Paese UE in cui il prodotto è immesso sul mercato è passibile di una **sanzione tra i 3.000 e i 18.000 euro.**
- Il mancato adempimento all'obbligo di trasmissione degli scenari di esposizione in allegato alla SDS (e laddove ciò sia previsto) è passibile di una **sanzione tra i 10.000 e i 60.000 euro.**



**Trasmissione di una scheda informativa
(REACH, art. 32)**



COSA PREVEDE IL REACH IN MATERIA DI SCHEDE INFORMATIVE?

Titolo IV → Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento

Art. 32 → Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza

L'ART. 32 DEL REACH? (I)

Il fornitore di una sostanza/miscela **che non è tenuto a fornire una SDS** ai sensi dell'art. 31 deve comunicare ai propri clienti quanto meno le seguenti informazioni:

- ✓ precisazioni su eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate;
- ✓ precisazioni su eventuali restrizioni imposte;
- ✓ ogni altra informazione necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di **misure appropriate di gestione dei rischi**.

Per le sostanze che rientrano nelle casistiche sopra indicate devono essere forniti - laddove disponibili - i relativi **numeri di registrazione**.

L'ART. 32 DEL REACH? (2)

Analogamente a quanto previsto per le SDS, anche le informazioni di cui all'art. 32:

- ✓ devono essere comunicate **gratuitamente** su carta o in forma elettronica contestualmente alla **prima fornitura** del prodotto;
- ✓ devono essere tempestivamente aggiornate quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli → aggiornamento da trasmettere a tutti i destinatari ai quali è stato consegnato il prodotto nel corso dei **12 mesi** precedenti.

INDICAZIONI RISPETTO ALLE SCHEDE INFORMATIVE

- Gli obblighi di cui all'art. 32 del REACH vengono adempiuti attraverso le cosiddette «**schede informative**».
- N. B.: non vi è tuttavia alcun obbligo di utilizzare la denominazione «scheda informativa» per identificare questa tipologia di documento!

SUGGERIMENTI DA ECHA (TGD) RISPETTO ALLE SCHEDE INFORMATIVE

- Indicare nel documento che il prodotto non richiede a norma di legge una SDS al fine di evitare l'insorgere di inutili questioni di conformità e ottemperanza.
- Indicare che il documento viene utilizzato per comunicare informazioni, in conformità all'art. 32.
- E' in ogni caso possibile predisporre una SDS anche per prodotti che non la richiedono!

SANZIONI PER SCHEDE INFORMATIVE NON TRASMESSE / NON AGGIORNATE

- Il mancato adempimento all'obbligo di trasmissione della scheda informativa è passibile di una **sanzione tra i 10.000 e i 60.000 euro.**
- Il mancato adempimento all'obbligo di aggiornamento della scheda informativa è passibile di una **sanzione tra i 10.000 e i 60.000 euro.**



**Accesso dei lavoratori alle informazioni
(REACH, art. 35)**



OBBLIGO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

- I datori di lavoro devono consentire ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle **SDS / schede informative** delle sostanze/miscele che essi utilizzano o alle quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale.
- Il REACH non vincola ad adottare specifiche procedure per assicurare l'accesso alle informazioni da parte dei lavoratori...
 - ... archivio cartaceo o informatico
 - ... accesso diretto o indiretto (es. attraverso capo- turno)

SANZIONI PER MANCATO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

- ❑ Il datore di lavoro che non consente ai lavoratori di accedere alle SDS è passibile di una **sanzione tra i 15.000 e i 90.000 euro.**



**Obbligo di conservare le informazioni
(REACH, art. 36)**



OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- Le SDS / schede informative dei prodotti acquistati/immessi sul mercato devono essere conservate per un periodo di **almeno 10 anni**.
- Non si possono pertanto eliminare le versioni superate di una SDS /scheda informativa (anche nel caso in cui si disponga dell'ultima revisione), prima che sia trascorso questo arco di tempo.

SANZIONI RISPETTO ALLA CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- ❑ Il mancato adempimento all'obbligo di conservazione delle informazioni per almeno 10 anni è passibile di una **sanzione tra i 3.000 e i 18.000 euro.**



**Trasmissione di informazioni a monte della
filiera (REACH, art. 34)**



OBBLIGO DI COMUNICARE INFORMAZIONI al fornitore di una sostanza/miscela

- Ai sensi dell'art. 34, il destinatario di un prodotto chimico deve segnalare al fornitore:
 - ✓ nuove informazioni sulle proprietà pericolose (indipendentemente dagli usi interessati);
 - ✓ ogni altra informazione che potrebbe porre in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate nella SDS che gli è stata fornita (soltanto per gli usi identificati).

- **CONSEGUENZA** → non è possibile accettare SDS con evidenti non conformità, senza segnalarle al fornitore!

SANZIONE PER MANCATA SEGNALAZIONE AL FORNITORE

- ❑ Il mancato adempimento all'obbligo di comunicare informazioni a monte della catena d'approvvigionamento è passibile di una **sanzione tra i 3.000 e i 18.000 euro**.



**Trasmissione di informazioni sulle sostanze
presenti negli articoli (REACH, art. 33)**



OBBLIGO DI COMUNICARE INFORMAZIONI sulle sostanze presenti negli articoli (I)

- Ai sensi dell'art. 33.1, il fornitore di un articolo contenente una sostanza **SVHC** - in **conc. > 0.1 % in peso/peso** - fornisce al cliente informazioni sufficienti a consentirne la sicurezza d'uso e comprendenti, quanto meno, il **nome della sostanza**.
- Se per i prodotti chimici la presenza di sostanze SVHC deve essere obbligatoriamente comunicata attraverso la scheda di sicurezza, per gli articoli, non esiste invece un documento/format specifico → la segnalazione può essere effettuata **in qualsiasi modo** (es. nella scheda tecnica o direttamente sull'imballaggio).



OBBLIGO DI COMUNICARE INFORMAZIONI sulle sostanze presenti negli articoli (2)

- La segnalazione della presenza di sostanze **SVHC (> 0.1 %)** vale anche per gli articoli destinati al consumatore, ma solo **su richiesta** di quest'ultimo.
- In tal caso, le informazioni in questione devono essere comunicate **entro 45 giorni** dal ricevimento della richiesta.

SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DELLE SVHC NEGLI ARTICOLI

- Il mancato adempimento all'obbligo di segnalazione della presenza di sostanze SVHC negli articoli è passibile di una **sanzione tra i 5.000 e i 30.000 euro.**